

**PRESIDENTE**

Costituzione in giudizio, mediante difesa diretta ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - R.g. n. 40437/2022.

VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell'8 luglio 2002;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO lo Statuto del CREA, adottato con Delibera n. 11- 2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. recante R.g. n. 40437/2022, depositato presso il Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro - con il quale la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via principale: 1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità giuridica e retributiva maturata a far data dal 10.06.1997 e, conseguentemente, il diritto ad essere inquadrata nella II posizione stipendiale sin dal 10.06.2001, nella III posizione stipendiale a decorrere dal 10.06.2004, nella IV posizione a decorrere dal 10.06.2009 e nella V posizione a decorrere dal 10.06.2013 o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia. 2. Per l'effetto, condannare il CREA al pagamento in favore della parte ricorrente della*



PRESIDENTE

complessiva somma di € 58.175,80, per il periodo compreso tra il 01.03.2011 e il 24.10.2019 o della diversa somma ritenuta di giustizia o In subordine: Condannare il CREA al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 58.175,80, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1223 c.c.”;

VISTA la nota prot. n. 0004249 del 18.01.2023 con la quale il CREA ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di assumere la difesa dell’Ente;

VISTA la nota prot. n. 0005575 del 20.01.2023 con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato al CREA che deve provvedere alla difesa in giudizio direttamente ai sensi dell’art. 417 *bis* c.p.c.;

VISTI gli atti già depositati dall’Amministrazione nei giudizi aventi la medesima domanda incardinati dalla dipendente sia in primo che in secondo grado, definito quest’ultimo dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1902 del 2022 che ha dichiarato la nullità della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma per difetto del contraddittorio necessario nei confronti dell’INPS;

CONSIDERATO che il termine per la costituzione in giudizio è stato fissato in 10 giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti del 21.04.2023 presso il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

CONSIDERATO pertanto, che l’Amministrazione ritiene non meritevoli di accoglimento né in fatto né in diritto le istanze di parte ricorrente;

VALUTATA l’opportunità di procedere alla costituzione in giudizio per i motivi sopra esposti;

VALUTATA l’opportunità, anche ai fini dello svolgimento delle attività di difesa dell’Ente, che quest’ultimo stia in giudizio avvalendosi di altri dipendenti, ai sensi dell’art. 417 *bis* c.p.c.

DECRETA

Articolo unico

1. Di stare in giudizio direttamente, ai sensi dell’art. 417 *bis* c.p.c., per il tramite del Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari e/o della Dirigente dell’Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Ginevra Albano, e/o del personale assegnato all’Ufficio Affari Generali e legali, Dott.ssa Valeria Alfano, attribuendo agli stessi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché ogni più ampia facoltà, ivi espressamente comprese quelle di rinunciare agli atti, conciliare e transigere.

Il Presidente

Prof. Carlo Gaudio